

TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n.72/2024 R.G.Es.

Il Giudice dell'Esecuzione,

vista la dichiarazione di rinuncia agli atti della esecuzione formalizzata dalla
***, rappresentata da *** creditore procedente, il 5.5.2025;

letta la rinuncia agli atti della esecuzione formalizzata in pari data dalla
procedura di liquidazione giudiziale della ***, intervenuta a scopo
cautelativo nella esecuzione;

valutata la regolarità degli atti;

ribadito che, in data 16.4.2025, ha validamente rinunciato agli atti della
esecuzione il creditore intervenuto ***;

atteso che non hanno spiegato intervento nella procedura altri creditori;

considerato che i creditori, procedente e intervenuto, hanno chiesto disporsi
l'estinzione della esecuzione ed emettersi l'ordine di cancellazione del
pignoramento rinunciando sin da subito a proporre reclamo avverso il
provvedimento estintivo;

preso atto dell'adesione alla rinuncia palesata dai debitori eseguiti con la
proposizione della istanza di anticipazione dell'udienza di comparizione del
18.4.2025;

valutata pertanto superflua la comparizione delle parti;

letti gli artt. 629, 632 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.;

Revoca l'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione all'8.5.2025 e dichiara estinta la procedura esecutiva n. 72/2024 R.G.Es.

Ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla cancellazione del pignoramento trascritto in data 8.5.2024 al n.ro 2991 R.P.

Dispone l'estinzione del c/c acceso per convogliarvi fondo spese di pubblicità e la restituzione del saldo netto residuo in favore del creditore procedente che lo aveva costituito.

Liquida con separati provvedimenti i compensi maturati dagli ausiliari.

Pistoia, lì 05/05/2025